

CAMERA DEI DEPUTATI N. 190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIERACCINI, LONGO, FARALLI, FRANCAVILLA, PIGNI, MAZZONI, ANGELINO PAOLO, CAPRARA, BALLARDINI, MAGLIETTA, CASTAGNO, BUZZELLI, DE PASCALIS, INVERNIZZI, MENCHINELLI, DIAZ LAURA, GAUDIOSO, RE GIUSEPPINA, SAVOLDI, SCARPA, DI NARDO, SULOTTO, RAVAGNAN, CONCAS, ANDERLINI, FAILLA, BERLINGUER, PIRASTU, FABBRI, CALASSO, NANNUZZI, PRINCIPE, MESSINETTI, SCARONGELLA, ALBARELLO, ANGELUCCI, MARIANI, AMICONI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, SANNICOLÒ, BARBIERI

Presentata il 31 luglio 1958

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende sollecitare dal Parlamento la soluzione del problema dell'assicurazione sociale per i lavoratori indipendenti delle categorie artigiane, problema questo già proposto alla attenzione della Camera e del Senato, rispettivamente con la proposta di legge Pieraccini-Gelmini dell'8 novembre 1956, e con la proposta di legge Gervasi-Bardellini del 12 marzo 1958.

Ora la terza legislatura è al suo inizio e formali impegni sono stati nuovamente assunti dai rappresentanti del Governo: è quindi possibile, e non soltanto augurabile, che rapidamente si provveda ad estendere agli artigiani il diritto alla pensione.

La presente proposta di legge trova la sua ragion d'essere nelle norme costituzionali che affermano il principio generale della estensione della tutela sociale dell'intera popolazione, e che esplicitamente riconoscono all'artigianato uno specifico diritto di tutela. I motivi per provvedere con urgenza, emergono dall'esame delle condizioni di lavoro e di vita

delle categorie artigiane, e dalle difficili prospettive economiche che si profilano per il prossimo avvenire.

È pressoché inutile ricordare come l'articolo 38 della Costituzione sancisca che « I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria; e come più specificamente l'articolo 45 detti: « La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ». Ma è certamente opportuno fare emergere dal troppo rapido oblio in cui sono cadute quelle formulazioni, approvate dalla Commissione ministeriale per la riforma previdenziale, che proponevano in termini concreti la realizzazione dei principi costituzionali in materia di assicurazioni sociali. Proprio nella seconda delle 88 mozioni approvate dalla suddetta Commissione ministeriale si affermava: « La Commissione ritiene che in linea di principio, salvo le esclusioni da determinarsi nei riguardi delle diverse forme, la previdenza debba estendersi a tutti

i lavoratori indipendenti che traggano in modo esclusivo o in modo prevalente il proprio reddito dal lavoro personale e familiare». Nella relazione della Commissione ministeriale, si specifica che debbono considerarsi lavoratori indipendenti coloro che « esplicano un'attività lavorativa in modo autonomo, cioè non alle dipendenze di terzi, e quindi gli artigiani, i coltivatori diretti, i piccoli affittuari, i piccoli commercianti, industriali o imprenditori, ecc.».

Il principio, sancito dalla Costituzione, della estensione della tutela previdenziale a tutti i lavoratori dipendenti e indipendenti deve ormai realizzarsi.

È naturale che questo processo di estensione, nella particolare situazione italiana dove le diverse categorie di lavoratori sono organizzate in sindacati, si effettui per categorie e non per rischi; alla estensione cioè non si procede mediante la successiva copertura dei diversi rischi, ma attraverso l'ottenimento di particolari diritti sociali da parte delle singole categorie. Questa tendenza concreta della situazione porterebbe certamente a soluzioni parziali e di tipo corporativo se le organizzazioni sindacali nelle quali le singole categorie acquistano personalità non sapessero adeguare la rivendicazione di categoria al disegno generale che i principi costituzionali prospettano. Questa proposta di legge di iniziativa parlamentare è anche il risultato delle sollecitazioni del corpo elettorale non astrattamente e atomisticamente inteso, ma coordinato e concretamente vivente nelle organizzazioni sindacali e politiche previste dalla Costituzione e attraverso alle quali il popolo si organizza socialmente e politicamente. Proprio per questa sua chiara origine la presente proposta di legge vuole inquadrare la rivendicazione primaria della categoria nel più ampio disegno di previdenza sociale totale previsto dalla Costituzione e per questo essa nei limiti di quanto concretamente possibile, segue le grandi linee tracciate dalla Commissione per la riforma previdenziale.

L'estensione della previdenza sociale non può però realizzarsi soltanto sulla base del peso sindacale di ciascuna categoria, ma anche e soprattutto in base alle condizioni sociali ed economiche delle stesse, se è vero, come è vero, che il primo scopo della previdenza sociale deve essere quello di realizzare, sia pure nei limiti più ristretti, la « emancipazione del bisogno ». Da questo punto di vista risulta chiaro che le condizioni di vita e di lavoro degli artigiani esigono, con particolare carattere di urgenza, un'assicurazione sociale, generale ed obbligatoria, per i casi di in-

validità e di vecchiaia; e che siano tutelati anche i familiari dell'artigiano nel caso di morte di quest'ultimo.

Particolarmente rivelatori delle condizioni degli artigiani sono i dati forniti dall'ultimo censimento industriale del 1951 relativi all'elettrificazione dei laboratori artigiani. In un'epoca nelle quale le macchine elettriche penetrano sempre più largamente nelle case, per gli usi domestici, soltanto il 22,72 per cento delle aziende artigiane era dotata di forza motrice. Ciò a parere dei proponenti sta soprattutto a significare che nella maggioranza dei casi il titolare di impresa artigiana non riesce a capitalizzare quel tanto che è necessario per meccanizzare il proprio laboratorio; che nella maggioranza dei casi l'artigiano è costretto a produrre con il solo lavoro fisico e a vivere alla giornata. Altre prove di questa condizione sono indirettamente fornite dalla percentuale assai scarsa di artigiani che negli anni trascorsi hanno avanzato domanda di credito all'Artigiancassa. La spiegazione di questo contrasto tra la dimensione della domanda di credito e quella della necessità di credito, crediamo debba individuarsi proprio nel fatto che il più delle volte l'artigiano non è in grado di offrire quelle garanzie reali che la legge richiede; la spiegazione è data dal fatto che molto spesso gli artigiani non posseggono nulla di più degli attrezzi del loro mestiere.

Gli artigiani, nella loro quasi totalità non posseggono immobili, posseggono soltanto strumenti di lavoro, e la loro capacità professionale. Tali strumenti di lavoro e capacità professionali nella vecchiaia o nel caso di invalidità divengono inutilizzabili: allora l'artigiano sarà costretto a cedere il laboratorio e a vivere della carità degli altri.

Da queste osservazioni, sommarie ma significative, risulta con sufficiente chiarezza la condizione estremamente precaria nella quale vivono e lavorano gli artigiani.

Questa condizione di precarietà economica sottolinea la necessità di provvedere con urgenza ad assicurare agli artigiani una pensione che garantisca loro di poter continuare a vivere in modo consono alla dignità umana nei casi di sopravvenuta invalidità, di vecchiaia; di togliere dalla mente dell'artigiano che oggi con coraggio e sacrificio produce, la prospettiva di una vecchiaia umiliante. Inoltre poiché l'attuale situazione di precarietà economica è il frutto di una condizione generale che gli artigiani subiscono è evidente che se realmente si vogliono estendere

agli artigiani queste forme di assicurazione sociale è necessario un congruo contributo finanziario da parte dello Stato. Sarebbe pura demagogia disconoscere la rilevanza di questa necessità per far ricorso a retoriche esaltazioni della virtù del risparmio. Del resto, per gli artigiani, il principio della necessità del contributo dello Stato è stato già formalmente riconosciuto nella legge 29 dicembre 1956, n. 1533 « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ».

Sempre a proposito del contributo dello Stato, ai proponenti pare assai significativo riferire quanto è affermato nella relazione della Commissione per la riforma previdenziale. Nella relazione citata si afferma: « Al finanziamento quindi della previdenza sociale debbono adeguatamente concorrere — a titolo complementare, ma in misura sostanziale — sia lo Stato, che deve trarne i mezzi da fonti che non incidano sulla attività produttiva, sia gli enti pubblici tenuti alla pubblica assistenza in relazione alla diminuzione degli oneri per l'assistenza che deriverà dall'attuazione del sistema previdenziale ».

Sotto l'aspetto sociale, poi, riconosciuto che « una delle caratteristiche fondamentali della previdenza sociale è di essere uno strumento di redistribuzione, a fini sociali, del dividendo nazionale dai ricchi ai poveri, dalle classi abbienti alle classi meno favorite », si è osservato che tale redistribuzione può essere realizzata solo dallo Stato, il quale può coprire il fabbisogno previdenziale, sia mediante imposte che, nella misura del possibile, non siano trasferibili sul consumatore, sia mediante imposte che incidano direttamente sui consumi di lusso. « In tal modo il principio della solidarietà — fondamento della previdenza sociale — avrà il suo necessario coronamento ».

I problemi principali che occorre risolvere quando si vuole che agli artigiani sia riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia sono, in linea di massima, quelli dell'individuazione dei soggetti delle prestazioni; del finanziamento; della commisurazione delle prestazioni; del sistema contributivo; del sistema previdenziale e degli organi di gestione.

Questi problemi, come risulta dalla successiva presentazione analitica delle singole norme, sono stati tutti affrontati alla luce dei più seri insegnamenti del passato, e primo tra questi, quello che ci viene dalle 88 mozioni della Commissione per la riforma previdenziale, e nella prospettiva della realizzazione di un sistema previdenziale che copra tutti i

rischi per tutte le categorie, attuando così finalmente il dettato della Costituzione.

L'accertamento degli assicurabili, fa riferimento alle Commissioni provinciali per l'artigianato, istituite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860; le stesse sono integrate ai fini della compilazione degli elenchi dei soggetti alla assicurazione obbligatoria; e vengono ad assolvere ad una funzione analoga a quella loro attribuita dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, per la compilazione dell'elenco nominativo di tutti gli assistibili.

È inoltre prevista una Commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche essa rappresentativa delle categorie interessate che ne designano i membri, di nomina del Capo dello Stato.

Gli iscritti negli elenchi nominativi comunali sono classificati in diciassette classi diverse a seconda dei redditi, da accertare seguendo i criteri e le modalità che saranno stabiliti nel regolamento che la Commissione centrale ha l'obbligo di elaborare e far approvare dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

Le diciassette classi di reddito sono state calcolate in modo che vi sia rispondenza fra le stesse e le tabelle indicate dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, in sostituzione di quelle previste dalla legge del 1952.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per gli artigiani, è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale presso il quale viene istituito uno speciale Fondo di previdenza.

Pertanto è prevista l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con tre nuovi membri nominati dal Capo dello Stato, che rappresentino le categorie interessate, nonché la costituzione di un apposito Comitato speciale, anche esso rappresentativo degli assicurati, i quali vengono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito i rappresentanti delle categorie.

Le attribuzioni del Comitato speciale sono fissate dalla presente proposta di legge; per tutto il resto provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La gestione del Fondo speciale di previdenza per gli artigiani, si attiene per quanto è possibile alle norme che regolano la gestione

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In tal modo è possibile avere elementi statistici e attuariali concreti e nello stesso tempo una maggiore facilità nella amministrazione del Fondo e la possibilità di cumulare le diverse posizioni assicurative degli assicurati.

Fra le prestazioni del Fondo, sono previste anche cure mediche e chirurgiche e ricoveri ospedalieri allo scopo di ritardare, attenuare o eliminare stati di invalidità già accertati.

Nei primi quindici anni di applicazione del provvedimento i requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione richiesti dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni per aver diritto alla pensione, sono opportunamente ridotti, per dare modo in questi ultimi anni agli assicurati di ottenere le prestazioni occorrenti.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani è formato dalla gestione dei contributi base utili ai fini del calcolo delle pensioni e dalla gestione dei contributi per il Fondo di adeguamento delle pensioni stesse.

I primi sono a totale carico degli iscritti al fondo, nella misura stabilita nell'allegata tabella A, a seconda delle varie classi di reddito. Gli altri sono a carico degli iscritti

per il 50 per cento, mentre al residuo 50 per cento provvede lo Stato con un proprio concorso finanziario.

Nel primo triennio di applicazione del provvedimento, la quota dei contributi per il Fondo di adeguamento a carico degli assicurati è quella fissata nelle tabelle B, C e D, allegate alla legge stessa, in relazione sempre alle classi di reddito e ai singoli anni.

Successivamente la misura dei contributi per il fondo di adeguamento delle pensioni viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale per la previdenza degli artigiani, in base ai fabbisogni annuali complessivi e tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

La presente proposta di legge stabilisce infine le modalità per il pagamento dei contributi da parte degli assicurati e per il versamento della quota dello Stato all'Istituto della previdenza sociale.

Particolari disposizioni riguardano inoltre la costituzione di una speciale riserva ed il suo investimento, nonché di una riserva straordinaria nei primi tre anni di applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli artigiani.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Gli artigiani soggetti alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono inclusi in elenchi nominativi compilati a cura della Commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 3.

Ai fini della compilazione degli elenchi di cui all'articolo 2 della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è composta: dei membri indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo 13, terzo comma, della predetta legge, nonché di:

un esperto proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un esperto proposto da ciascuna delle organizzazioni sindacali degli artigiani a carattere nazionale senza esclusione di alcuna di esse.

ART. 4.

Gli esperti di cui all'articolo precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; durano in carica per lo stesso periodo di durata della Commissione provinciale per l'artigianato e possono essere riconfermati.

ART. 5.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza agli artigiani composta di dodici rappresentanti della categoria designati da tutte le organizzazioni sindacali nazionali, di un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un rappresentante della Federazione nazionale Casse mutue di malattia per gli artigiani, di un rappresentante della Federazione italiana della mutualità, di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, ed è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo incaricato.

I componenti della Commissione centrale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I dodici componenti scelti fra i designati dalle organizzazioni sindacali nazionali debbono essere nominati in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali.

ART. 6.

Gli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono compilati annualmente e divisi per comune.

Gli assicurati sono classificati negli elenchi secondo i redditi, indipendentemente dagli

accertamenti fiscali ed inclusi in una delle 17 seguenti classi:

| | | | | | | |
|--------|------|------|-------------|---|----|-----------|
| Classe | I | fino | | a | L. | 160.000 |
| » | II | da | L. 160.001 | a | » | 254.000 |
| » | III | » | » 254.001 | a | » | 400.000 |
| » | IV | » | » 400.001 | a | » | 494.000 |
| » | V | » | » 494.001 | a | » | 604.000 |
| » | VI | » | » 604.001 | a | » | 722.000 |
| » | VII | » | » 722.001 | a | » | 868.000 |
| » | VIII | » | » 868.001 | a | » | 904.000 |
| » | IX | » | » 904.001 | a | » | 1.165.000 |
| » | X | » | » 1.165.001 | a | » | 1.342.000 |
| » | XI | » | » 1.342.001 | a | » | 1.540.000 |
| » | XII | » | » 1.540.001 | a | » | 1.762.000 |
| » | XIII | » | » 1.762.001 | a | » | 1.982.000 |
| » | XIV | » | » 1.982.001 | a | » | 2.200.000 |
| » | XV | » | » 2.200.001 | a | » | 2.422.000 |
| » | XVI | » | » 2.422.001 | a | » | 2.636.000 |
| » | XVII | » | » 2.636.001 | | | ed oltre |

Ogni interessato ha tuttavia la facoltà di richiedere la inclusione in una delle classi superiori a quella nella quale dovrebbe essere classificato.

ART. 7.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 2 può, se lo ritiene, richiedere agli assicurati una dichiarazione dell'attività e dei redditi e svolgere le opportune indagini per iscrivere gli aventi diritto.

Gli elenchi nominativi approntati dalla Commissione provinciale e approvati entro il primo mese di ciascun anno solare, vengono trasmessi ai comuni per la pubblicazione negli albi pretori, ove restano esposti per un periodo di trenta giorni.

I comuni sono tenuti ad informare della pubblicazione, con i mezzi più idonei, la cittadinanza, e gli interessati.

ART. 8.

Per le variazioni che possono avvenire nel corso dell'anno, riguardanti solo la cancellazione o la nuova iscrizione, la Commissione provinciale provvederà con appositi elenchi trimestrali suppletivi di variazione, nei quali per ogni singolo nominativo deve essere indicata la data di decorrenza della variazione. Per i predetti elenchi suppletivi viene seguita la procedura stabilita per quelli ordinari.

Le variazioni nell'ammontare del reddito che comportino variazioni nella attribuzione alle classi previste nell'articolo 6 hanno invece efficacia con l'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui si verificano, e gli interessati devono notificarle alla Commissione provinciale entro il 30 novembre

ART. 9.

La Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale decide sui ricorsi in prima istanza presentati dagli assicurati, avverso le risultanze degli elenchi ordinari e suppletivi, vigila sul rispetto dei termini di legge in merito alla compilazione, approvazione e pubblicazione degli elenchi ordinari e suppletivi; fornisce pareri motivati alle Commissioni provinciali in merito ai criteri per la iscrizione degli aventi diritto negli elenchi nominativi.

ART. 10.

La Commissione centrale esprime pareri motivati quando ne è richiesta, o per legge, o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dagli Enti interessati alla gestione delle forme di previdenza ed assistenza degli artigiani.

Per la classificazione degli assicurati la Commissione centrale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei redditi e per le eventuali variazioni, sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 11.

ART. 11.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il regolamento per l'applicazione della presente legge sulla base di uno schema predisposto dalla Commissione centrale.

ART. 12.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale possono avvalersi per lo svolgimento delle loro mansioni degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Contro le risultanze degli elenchi, gli interessati possono avanzare ricorso, entro trenta giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione degli elenchi stessi alla Commissione centrale per la previdenza e l'assistenza sociale degli artigiani, che decide entro sessanta giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Contro le decisioni della Commissione centrale o quando siano inutilmente trascorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente gli interessati hanno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

TITOLO SECONDO

ART. 14.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di previdenza a favore degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 15.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani è amministrato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un apposito Comitato speciale costituito a norma dell'articolo 7, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il Comitato anzidetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente ed è composto:

- a) di sei rappresentanti degli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;
- b) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e la previdenza sociale su proposta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria ed in modo che sia nominato un egual numero di rappresentanti per ciascuna di esse.

ART. 16.

Spetta al Comitato speciale:

- a) esercitare la vigilanza sulla iscrizione degli assicurati al fondo e sul versamento dei contributi;
- b) deliberare sui ricorsi relativi ai contributi o alle prestazioni ai sensi del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni;
- c) deliberare sui criteri e sulle modalità di erogazione delle prestazioni integrative di cui all'articolo 20, lettera d);
- d) approvare le norme e le condizioni riguardanti i contributi e le prestazioni e dare parere sulle questioni relative alla applicazione di esse.

Per le materie non devolute dal presente articolo alla competenza del Comitato speciale, provvede il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 17.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà integrato da tre membri in rappresentanza degli artigiani, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità alle proposte formulate unitariamente dalle organizzazioni sindacali nazionali degli artigiani. In caso di mancato accordo, il Ministro è tenuto ad effettuare le proposte assicurando la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali nazionali esistente da almeno un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Gli assicurati di cui agli articoli 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al Fondo.

ART. 19.

Il Fondo di previdenza per gli artigiani, è costituito dai contributi base di cui alla allegata tabella A, e dal Fondo di adeguamento per le pensioni artigiane. Alla gestione di previdenza si estendono, in quanto applicabili, le norme che regolano la gestione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

ART. 20.

Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:

- a) pensione per vecchiaia;
- b) pensione per invalidità;
- c) pensione o indennità ai familiari superstiti;
- d) opportune cure mediche o chirurgiche o ricovero in idonei Istituti di cura, quando la cura o il ricovero si proponga l'effetto di evitare o ritardare ad un assicurato di diventare invalido, ovvero di attenuare o eliminare la invalidità già accertata.

ART. 21.

Agli assicurati sono corrisposte le prestazioni di cui all'articolo precedente qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità e i criteri adottati nell'assicurazione anzidetta, purché non incompatibili con la presente legge.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 22.

Si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

ART. 23.

Non trovano applicazione per i pensionati in base alla presente legge gli articoli 11 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 24.

Gli assicurati che abbiano contribuito almeno per un anno al Fondo di previdenza, in caso di cancellazione dagli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge, possono volontariamente versare i contributi ai fini del diritto e della misura delle prestazioni con le stesse norme che regolano la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

ART. 25.

In deroga alle disposizioni sui requisiti di anzianità e di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 1972 i periodi minimi di anzianità e di contribuzione necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

| | INVALIDITÀ | | VECCHIAIA | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Anni di anzianità | Numero contributi base mensili | Anni di anzianità | Numero contributi base mensili |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1959 | 1 | 12 | — | — |
| 1960 | 1 | 12 | 2 | 24 |
| 1961 | 2 | 24 | 2 | 24 |
| 1962 | 2 | 24 | 3 | 36 |
| 1963 | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 1964 | 3 | 36 | 4 | 48 |
| 1965 | 4 | 48 | 5 | 60 |
| 1966 | 5 | 60 | 6 | 72 |
| 1967 | 5 | 60 | 7 | 84 |
| 1968 | 5 | 60 | 8 | 96 |
| 1969 | 5 | 60 | 10 | 120 |
| 1970 | 5 | 60 | 11 | 132 |
| 1971 | 5 | 60 | 13 | 156 |
| 1972 | 5 | 60 | 14 | 168 |

Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione di cui al precedente articolo 24 nel periodo di validità delle disposizioni transitorie di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 26.

Ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dal Fondo di previdenza per gli artigiani, è cumulabile con l'eventuale assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e viceversa.

I contributi versati all'Istituto della previdenza sociale prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia nella assicurazione obbligatoria sia nella assicurazione facoltativa sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché della loro misura.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, saranno accreditati in misura non superiore a quella corrispondente alla media dei contributi obbligatori versati secondo la presente legge al momento del pensionamento. L'eventuale eccedenza resterà accreditata per gli interessati nella assicurazione facoltativa.

TITOLO TERZO

ART. 27.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso finanziario dello Stato.

I contributi base, utili ai fini delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, per la invalidità, vecchiaia e superstiti, sono fissati, in base alle classi di reddito di cui all'articolo 6, nella misura stabilita dalla apposita tabella allegata alla presente legge, e sono a totale carico degli assicurati stessi.

All'onere per il Fondo di adeguamento per le pensioni compreso l'onere per la corresponsione dei minimi di pensione di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, si provvede

con il contributo degli assicurati e con concorso dello Stato secondo le quote seguenti:

- a) assicurati: 50 per cento;
- b) Stato: 50 per cento.

ART. 28.

La misura dei contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni è stabilita in relazione alle classi di reddito di cui all'articolo 6 della presente legge.

Dopo il primo triennio di applicazione della presente legge, la misura dei contributi di cui al comma precedente viene fissata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, in base ai fabbisogni annuali complessivi per la gestione, che sono determinati per ogni esercizio finanziario in base ai costi medi generali delle prestazioni e alle spese di gestione, tenendosi conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento dei predetti fabbisogni sono portati i disavanzi dell'esercizio precedente e in diminuzione gli avanzi.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, gli assicurati sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

ART. 29.

Il concorso dello Stato è versato all'Istituto gestore a rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio.

La somma corrispondente viene iscritta a partire dall'esercizio 1959-60, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30.

Il tre per cento delle entrate del Fondo di adeguamento per le pensioni di ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e sentito il parere della Commissione centrale ai sensi dell'articolo 10, nonché il Comitato speciale di cui all'articolo 15, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

ART. 31.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge i contributi a carico degli assicurati per il Fondo di adeguamento per le pensioni, sono fissati nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Per lo stesso periodo il concorso dello Stato per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è determinato in modo da costituire il 50 per cento dell'entrata del Fondo di adeguamento per le pensioni.

ART. 32.

Con gli avanzi della gestione del Fondo di adeguamento per le pensioni, relativi al primo triennio di applicazione della legge, viene costituito presso il Fondo di previdenza una riserva straordinaria per far fronte agli eventuali maggiori oneri del periodo transitorio di cui all'articolo 25 della presente legge.

Alla fine del predetto periodo transitorio, o anteriormente qualora la riserva venga ad esaurirsi del tutto, la riserva straordinaria viene soppressa e l'eventuale avanzo viene trasmesso nella riserva di cui all'articolo 30.

Nell'investimento della riserva straordinaria si applicano le norme dell'ultimo comma dell'articolo 30.

ART. 33.

La riscossione dei contributi base e per il Fondo di adeguamento delle pensioni è affidata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 34.

I contributi di cui alla presente legge sono pagati dagli assicurati a rate bimestrali posticipate mediante unico versamento all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le modalità di pagamento saranno fissate dal Comitato speciale di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 35.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà ad accreditare i contributi base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia

e superstiti e annoterà nell'apposito libretto personale, da rilasciarsi a richiesta dell'assicurato, i periodi di assicurazione e l'importo dei contributi base versati.

ART. 36.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, e le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

ART. 37.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge sono a carico dello Stato.

ART. 38.

A copertura dell'onere previsto dalla presente legge si farà fronte con un aumento dell'aliquota dell'imposta sul patrimonio delle società per azioni, da 0,75, per cento a 0,85 per cento per le società con capitale nominale compreso tra i 50 e 100 milioni, con esclusione delle società cooperative.

ART. 39.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1959.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.

IMPORTO DEI CONTRIBUTI BASE MENSILI PER L'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI PER GLI ARTIGIANI

| Classe | CLASSI DI REDDITO ANNUO | | | Contributo base mensile | |
|--------|-------------------------|------|--------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | |
| | I | fino | a L. | 160.000 | L. 26 |
| » | II | da » | 160.001 a » | 254.000 | » 36 |
| » | III | da » | 254.001 a » | 400.000 | » 44 |
| » | IV | da » | 400.001 a » | 494.000 | » 56 |
| » | V | da » | 494.001 a » | 604.000 | » 66 |
| » | VI | da » | 604.001 a » | 722.000 | » 78 |
| » | VII | da » | 722.001 a » | 868.000 | » 92 |
| » | VIII | da » | 868.001 a » | 904.000 | » 108 |
| » | IX | da » | 904.001 a » | 1.165.000 | » 126 |
| » | X | da » | 1.165.001 a » | 1.342.000 | » 144 |
| » | XI | da » | 1.342.001 a » | 1.540.000 | » 160 |
| » | XII | da » | 1.540.001 a » | 1.762.000 | » 178 |
| » | XIII | da » | 1.762.001 a » | 1.982.000 | » 200 |
| » | XIV | da » | 1.982.001 a » | 2.200.000 | » 220 |
| » | XV | da » | 2.200.001 a » | 2.422.000 | » 240 |
| » | XVI | da » | 2.422.001 a » | 2.636.000 | » 260 |
| » | XVII | da » | 2.636.001 ed oltre | | » 280 |

TABELLA B.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

| Classe | CLASSI DI REDDITO ANNUO | | | Contributo per il fondo di adeguamento | |
|--------|-------------------------|-------|--------------------|--|---------|
| | | | | | |
| | I | fino | a L. | 160.000 | L. 200 |
| » | II | da L. | 160.001 a » | 254.000 | » 259 |
| » | III | da » | 254.001 a » | 400.000 | » 409 |
| » | IV | da » | 400.001 a » | 494.000 | » 559 |
| » | V | da » | 494.001 a » | 604.000 | » 684 |
| » | VI | da » | 604.001 a » | 722.000 | » 829 |
| » | VII | da » | 722.001 a » | 868.000 | » 994 |
| » | VIII | da » | 868.001 a » | 904.000 | » 1.170 |
| » | IX | da » | 904.001 a » | 1.165.000 | » 1.291 |
| » | X | da » | 1.165.001 a » | 1.342.000 | » 1.567 |
| » | XI | da » | 1.342.001 a » | 1.540.000 | » 1.802 |
| » | XII | da » | 1.540.001 a » | 1.762.000 | » 2.064 |
| » | XIII | da » | 1.762.001 a » | 1.982.000 | » 2.340 |
| » | XIV | da » | 1.982.001 a » | 2.200.000 | » 1.614 |
| » | XV | da » | 2.200.001 a » | 2.422.000 | » 2.889 |
| » | XVI | da » | 2.422.001 a » | 2.636.000 | » 3.162 |
| » | XVII | da » | 2.636.001 ed oltre | | » 3.490 |

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL SECONDO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

| Classe | CLASSI DI REDDITO ANNUO | | | | Contributo per il fondo di adeguamento | |
|--------|-------------------------|-------|----------|-----------|--|-------|
| | | | | | | |
| | I | fino | a L. | 160.000 | L. | 400 |
| » | II | da L. | a » | 254.000 | » | 518 |
| » | III | da » | a » | 400.000 | » | 818 |
| » | IV | da » | a » | 494.000 | » | 1.118 |
| » | V | da » | a » | 604.000 | » | 1.368 |
| » | VI | da » | a » | 722.000 | » | 1.658 |
| » | VII | da » | a » | 868.000 | » | 1.988 |
| » | VIII | da » | a » | 904.000 | » | 2.340 |
| » | IX | da » | a » | 1.165.000 | » | 2.582 |
| » | X | da » | a » | 1.342.000 | » | 3.134 |
| » | XI | da » | a » | 1.540.000 | » | 3.603 |
| » | XII | da » | a » | 1.762.000 | » | 4.128 |
| » | XIII | da » | a » | 1.982.000 | » | 4.680 |
| » | XIV | da » | a » | 2.200.000 | » | 5.228 |
| » | XV | da » | a » | 2.422.000 | » | 5.778 |
| » | XVI | da » | a » | 2.636.000 | » | 6.323 |
| » | XVII | da » | ed oltre | | » | 6.980 |

TABELLA D.

CONTRIBUTI MENSILI A CARICO DEGLI ASSICURATI PER IL FONDO DI ADEGUAMENTO PER LE PENSIONI NEL TERZO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

| Classe | CLASSI DI REDDITO ANNUO | | | | Contributo per il fondo di adeguamento | |
|--------|-------------------------|-------|----------|-----------|--|--------|
| | | | | | | |
| | I | fino | a L. | 160.000 | L. | 600 |
| » | II | da L. | a » | 254.000 | » | 777 |
| » | III | da » | a » | 400.000 | » | 1.227 |
| » | IV | da » | a » | 494.000 | » | 1.677 |
| » | V | da » | a » | 604.000 | » | 2.052 |
| » | VI | da » | a » | 722.000 | » | 2.487 |
| » | VII | da » | a » | 868.000 | » | 2.982 |
| » | VIII | da » | a » | 904.000 | » | 3.510 |
| » | IX | da » | a » | 1.165.000 | » | 3.773 |
| » | X | da » | a » | 1.342.000 | » | 4.701 |
| » | XI | da » | a » | 1.540.000 | » | 5.405 |
| » | XII | da » | a » | 1.762.000 | » | 6.192 |
| » | XIII | da » | a » | 1.982.000 | » | 7.020 |
| » | XIV | da » | a » | 2.200.000 | » | 7.842 |
| » | XV | da » | a » | 2.422.000 | » | 8.667 |
| » | XVI | da » | a » | 2.636.000 | » | 9.485 |
| » | XVII | da » | ed oltre | | » | 10.470 |